

Il nuovo titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana: i rapporti Stato, Regioni, Enti Locali e i riflessi in campo scolastico e formativo.

La Legge 59/97 avente ad oggetto: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, nel contesto più ampio della riforma dello Stato, ha anticipato il titolo V della Costituzione, sviluppando le forti potenzialità riformatrici contenute nel principio fondamentale sancito dall'art. 5 della Costituzione del 1948

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento”.

Infatti l'art. 1 della stessa legge delega il Governo ad emanare norme regolamentari atte a conferire alle Regioni e agli Enti Locali, ai sensi degli art. 5, 118, 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi.

Con riferimento poi alla riorganizzazione dell'intero sistema formativo, l'art. 21 conferisce alle Istituzioni scolastiche l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca.

Nel contesto poi delle disposizioni applicative della Legge Bassanini (in particolare nei D.lgs. n. 112/98, D.P.R. 233/98 e D.P.R. n. 275/99) emerge una nuova, significativa relazione tra scuola e territorio. Le scuole, nell'elaborazione dell'offerta formativa, debbono fare riferimento al contesto territoriale ed agli Enti Locali, soggetti legittimati di nuove e di importanti attribuzioni e competenze in campo di programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Con la Legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, con la modifica del titolo V sono ridefinite le competenze amministrative e normative tra Stato, Regioni, Enti Locali secondo un principio di sussidiarietà e di decentramento.

Si compie così l'iter legislativo avviato dalla legge Bassanini, ove le funzioni ed i compiti decentrati, assumono rango costituzionale.

Con l'art. 117 della legge 3 viene stabilito l'elenco delle materie in cui lo Stato mantiene la potestà legislativa esclusiva, demandando alla legislazione regionale tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato,

ribaltando il principio precedente che affidava alle regioni solo un elenco tassativo di materie delegate.

Con l'art.118 le funzioni amministrative nelle materie di spettanza delle Regioni vengono attribuite ai Comuni, salvo che possano essere attribuite agli organismi superiori per assicurarne un esercizio unitario per i principi di sussidiarietà e di adeguatezza.

Viene invertito l'ordine di composizione della Repubblica, costituita da Comune, Provincia, Città Metropolitana e Stato in una visione decentrata, di servizio, di esercizio dei poteri capace di garantire una partecipazione più ampia e diretta ai cittadini.

Lo Stato indica ed esprime norme generali, principi fondamentali, come le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni, assieme alla normativa regolamentare delegata al governo, in materia di istruzione e formazione professionale.

La Regione ha competenza legislativa concorrente o esclusiva, come nel campo della formazione professionale.

Il Comune infine è l'Istituzione più vicina al cittadino che può meglio realizzare i principi di amministrazione, assistenza integrazione, garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e del cittadino previsti dalla Costituzione.

Nel campo scolastico i Comuni e le Province non hanno più un ruolo subordinato, di assistenza e di servizio rispetto alle istituzioni scolastiche, ma assumono un ruolo di coprotagonisti nella programmazione dell'offerta formativa.

Già con l'art. 138 del D. lgs. 112/98 sono state delegate alle Regioni, oltre ad altre funzioni, la programmazione dell'offerta formativa integrata tra Istruzione e Formazione Professionale, la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, la determinazione del calendario scolastico.

Con l'art. 139 sono stati delegati alle Province e ai Comuni compiti e funzioni concernenti organizzazione della rete scolastica, servizi di supporto, piani di utilizzazione ed uso delle attrezzature scolastiche, assieme ad altri compiti, in particolare sono state attribuite ai Comuni competenze ad esercitare, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative all'educazione degli adulti, ad interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, ad azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione, ad azioni di supporto per promuovere azioni di continuità verticali e orizzontali tra i diversi gradi e ordini di scuole, ad interventi perequativi ed a interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica ed educazione alla salute.

Il legame tra tali compiti e quelli dell'istituzione scolastica trova un raccordo istituzionale nelle disposizioni del D.P.R. sull'autonomia e una concreta realizzazione nel Piano dell'offerta formativa.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche si esprime nel POF, come progettazione curricolare, extracurricolare che tiene conto sia del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, sia della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Fondamentale e a tal riguardo il compito del DS che attiva i necessari rapporti con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali sociali economiche operanti sul territorio. Lo stesso DPR 275 (art. 4) prevede l'esercizio dell'autonomia didattica, capace di assicurare iniziative di recupero sostegno, orientamento scolastico e professionale in raccordo con le iniziative eventualmente assunte dagli EE.LL. ai sensi dell'art. 139 del D lgs 112 prima citato.

Anche l'ampliamento dell'offerta formativa, promossa dalle istituzioni scolastiche singolarmente o in rete deve tenere conto del contesto territoriale e si deve coordinare con le eventuali iniziative promosse dagli enti locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti. Infine anche i curricoli possono essere arricchiti sulla base di percorsi formativi integrati programmati dalle istituzioni scolastiche sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.